

COMMISSIONI RIUNITE
2^a (GIUSTIZIA) E 6^a (FINANZE E TESORO)
SENATO

AUDIZIONI
SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1642
**(RIENTRO CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO E
AUTORICICLAGGIO)**

CONTRIBUTI DEGLI AUDITI

20 NOVEMBRE 2014

AGENZIA DELLE ENTRATE	1
1. PREMESSA	2
2. IL PROVVEDIMENTO ALL'ESAME DELLE COMMISSIONE II (GIUSTIZIA) E VI (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	5
2.1 Il contenuto delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria. Il ruolo dell' Agenzia delle entrate.	6
3. CONCLUSIONI	18
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	21
Premessa.....	22
2. La procedura di collaborazione volontaria	22
2.1 Anonimato, contraddittorio preventivo e documentazione	23
2.2 Ambito oggettivo di applicazione	25
2.3 Esclusione della punibilità penale	26
2.4 Determinazione delle sanzioni amministrative tributarie e del costo complessivo della regolarizzazione	28
2.5 Raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento	29
2.6 Credito per le imposte pagate all'estero	30
2.7 Determinazione forfetaria dei rendimenti delle attività oggetto di emersione.....	31
2.8 Compensazione e rateazione delle somme dovute	31
2.9 Ulteriori destinatari della procedura	32
2.10 Obblighi antiriciclaggio connessi alla procedura di collaborazione.....	33
3. Monitoraggio fiscale dei depositi e conti correnti bancari esteri.....	34
4. Il reato di autoriciclaggio	35
CONTRIBUTO PROF. AVV. ALESSIO LANZI	39



AGENZIA DELLE ENTRATE

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Esame del Disegno di Legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio

ATTO SENATO 1642

1. PREMESSA

Onorevoli Senatori, Vi ringrazio per l'opportunità che mi viene offerta di rappresentarvi i tratti essenziali della rilevante iniziativa legislativa contenuta nel Disegno di Legge in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e di autoriciclaggio, già approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 16 ottobre e attualmente all'esame delle Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica.

Particolarmente delicato è, infatti, il ruolo che l'Agenzia delle Entrate è chiamata a rivestire per l'attuazione della procedura di collaborazione volontaria declinata dal Provvedimento.

Le misure recate dal Disegno di Legge si inseriscono nel quadro delle iniziative volte a promuovere, attraverso l'adozione di programmi di *voluntary disclosure*, il contrasto dei fenomeni di sottrazione di redditi all'imposizione realizzata mediante l'allocatione fittizia all'estero della residenza fiscale e l'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito.

In tal senso, sono coerenti con le linee tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha indicato tra i criteri guida di detti programmi l'adozione di misure finalizzate alla futura *compliance* da parte di coloro ai quali sono destinati e l'inserimento dei programmi stessi nel quadro di una più incisiva lotta ai fenomeni di illecito fiscale internazionale.

La sfida nella quale l'Amministrazione finanziaria è pienamente coinvolta risente di un contesto internazionale in cui l'elevato debito pubblico dei grandi Paesi industrializzati ha spinto le istituzioni internazionali verso un sempre più incisivo impegno nella linea dura contro l'evasione internazionale e i paradisi fiscali.

In tale contesto, lo scambio di informazioni fiscali costituisce il mezzo determinante per combattere la "*fuga dalle imposte nazionali*".

Il nostro Paese, come altri numerosi Paesi europei e non, si è impegnato sul piano del potenziamento e della razionalizzazione delle informazioni fiscali.

Il 29 ottobre 2014 a Berlino, in occasione del *Global Forum* per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell'Ocse, 51 Paesi hanno sottoscritto l'accordo per l'implementazione del nuovo *standard* unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common Reporting Standard*, elaborato dall'Ocse)

a partire dal 2017. L'accordo si estenderà a 92 Paesi nel 2018.

L'Italia ha sostenuto l'adozione di uno *standard* internazionale sin dai primi tentativi, partecipando al Gruppo dei 5 (G5: Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito), che ha elaborato, insieme agli Stati Uniti, oltre all'accordo per l'applicazione del Facta, ulteriori iniziative per il miglioramento della *compliance* fiscale internazionale.

In qualità di Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, l'Italia ha, inoltre, finalizzato il testo della nuova Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa, ottenendo l'accordo politico in occasione della riunione Ecofin dello scorso 14 ottobre. La nuova Direttiva impegna gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare il *Common Reporting Standard* a partire dal 2017.

Considerato lo scenario europeo, nel quale sono presenti forme di legislazione in materia di *voluntary disclosure* già adottate da diversi Paesi, tra i quali la Spagna, la Francia, il Regno Unito e la Germania, ed il contesto internazionale cui ho fatto riferimento, una procedura di emersione, che abbia quale criterio guida la realizzazione di un programma finalizzato alla futura *compliance* dei soggetti interessati e l'inserimento del programma nel quadro di una più incisiva lotta ai fenomeni di illecito fiscale, penso possa contribuire a porre le basi per un rafforzamento del rapporto di reciproca fiducia tra Fisco e contribuente, soprattutto se accompagnata da una nuova funzione di *moral suasion* dell'Amministrazione finanziaria, attraverso un sempre più trasparente, intenso e costante "dialogo" con il contribuente.

La procedura prevista dalle norme del Disegno di Legge potrà, infatti, risultare pienamente "vincente" solo se, da una parte, contribuirà a realizzare una volontaria resipiscenza dei comportamenti di sottrazione dei redditi all'imposizione realizzata anche mediante l'allocatione fittizia all'estero della residenza fiscale e l'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività produttive di reddito e se, dall'altra, contribuirà efficacemente a stimolare la *compliance* con riguardo ai futuri adempimenti fiscali dei contribuenti.

Le disposizioni del Disegno di Legge, nel testo risultante dall'approvazione della Camera dei Deputati il 16 ottobre 2014 contengono, da una parte, norme che prevedono un programma di collaborazione volontaria mediante modifiche riguardanti la disciplina del cosiddetto "monitoraggio fiscale", con una riduzione delle sanzioni per le violazioni dei connessi obblighi, e, dall'altra, disposizioni finalizzate a consentire a tutti i contribuenti, e non solo a coloro che hanno commesso

illeciti fiscali internazionali, il ripristino della legalità fiscale, conseguendo, in tal modo, significative attenuazioni delle risposte sanzionatorie dell'ordinamento sia in campo penale che amministrativo.

L'obiettivo dichiarato delle disposizioni è quello di indurre i contribuenti alla futura ottemperanza degli obblighi fiscali e di rafforzare, al tempo stesso, gli strumenti per il contrasto dell'evasione fiscale, oltre che di individuare nuove risorse per la finanza pubblica, garantendo un maggior livello di trasparenza e di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. IL PROVVEDIMENTO ALL'ESAME DELLE COMMISSIONE II (GIUSTIZIA) E VI (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Disegno di Legge prevede che la procedura di collaborazione volontaria si rende applicabile sia nei casi in cui le infedeltà dichiarative di carattere sostanziale siano connesse alle attività costituite o detenute all'estero, in quanto relative ai redditi che servirono per costituire le attività stesse o derivanti dalla loro utilizzazione, sia nelle ipotesi in cui le violazioni sostanziali non abbiano alcuna connessione con tali attività estere.

I contribuenti che non abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie, possono presentare la richiesta di collaborazione volontaria fino al 30 settembre 2015 per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

La richiesta deve riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della stessa, non siano scaduti i termini per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

2.1 Il contenuto delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria. Il ruolo dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 1, comma 1, introduce, nell'ambito del Dl n. 167/1990, , convertito dalla Legge n. 227/1990, recante la disciplina del c.d. "monitoraggio fiscale", i seguenti quattro articoli:

- 1) *5-quater* (Collaborazione volontaria);
- 2) *5-quinquies* (Effetti della procedura di collaborazione volontaria);
- 3) *5-sexies* (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria);
- 4) *5-septies* (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero).

Le nuove disposizioni introdotte nel Dl n. 167/1990 , convertito dalla Legge n. 227/1990, indicano chiaramente le condizioni al verificarsi delle quali si intende perfezionata la procedura e, conseguentemente, si producono gli effetti premiali sia sul piano sanzionatorio penale tributario (consistenti, nell'ultima versione approvata dalla Camera dei Deputati, nell'esclusione della punibilità non solo per i delitti di cui agli articoli 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del Decreto legislativo n. 74/2000, ma anche per quelli previsti e puniti dagli articolo 2 e 3 dello stesso Decreto e per le condotte di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commesse in relazione ai predetti reati tributari), sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

Al fine di evitare che possano fruire degli effetti premiali della procedura di collaborazione volontaria, e in particolare della non punibilità per i predetti reati, contribuenti che trasferiscano all'estero gli imponibili sottratti alla tassazione nazionale solo dopo l'introduzione della nuova disciplina, possono accedere alla procedura coloro che hanno commesso le violazioni entro il 30 settembre 2014.

Ai fini del perfezionamento della procedura è necessario che si realizzino le seguenti condizioni.

E' innanzitutto imprescindibile la volontaria rappresentazione di tutti gli investimenti e di tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, da parte dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale, mediante la presentazione dell'apposita richiesta (su modello conforme a quello che sarà approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate).

Lo stesso contribuente deve, altresì, fornire i documenti e le informazioni per la determinazione dei

redditi che servirono per costituire dette attività o acquistarle, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

La collaborazione volontaria deve necessariamente riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Perché la procedura possa perfezionarsi è necessario che i soggetti obbligati versino le somme dovute (in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 218/ 1997, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale), senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto legislativo n. 241/1997.

Non è più previsto l'obbligo di versamento in unica soluzione.

Il versamento può, infatti, essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo (il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini previsti dalla stessa disposizione: in relazione all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 218/1997, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, in relazione all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, in relazione all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale entro il termine per la proposizione del ricorso).

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

Non si può accedere alla procedura nei casi in cui la richiesta sia presentata dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura (comma 2).

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza di dette circostanze sia stata

acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

La stessa disposizione prevede che la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria non possa essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

La norma prevede che entro trenta giorni dall'effettuazione dei versamenti, sarà cura dell'Agenzia delle Entrate comunicare all'Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura agli esclusivi fini dell'utilizzo di tale informazione sul piano sanzionatorio penale tributario, proprio in considerazione della particolare rilevanza degli effetti derivanti da detto perfezionamento nel procedimento penale. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del Dl n. 78 /2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, alle seguenti condizioni, che devono operare congiuntamente (comma 4):

- il contribuente resipiscente che intenda tenere o trasferire le attività oggetto di collaborazione volontaria in un Paese cd. Black List rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (articolo 5-quinquies, comma 4, lett. c); tale procedura (l'autorizzazione e la trasmissione alle autorità fiscali italiane) deve essere adottata anche nei casi di trasferimento delle attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o da uno degli Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (articolo 5-quinquies, comma 5);
- il Paese cd. Black List stipula con l'Italia un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni anche sul periodo tra la data della stipula e quella dell'entrata in vigore dell'accordo (ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5-quinquies).

La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015; tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione

volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione devono intercorrere non meno di novanta giorni (comma 5).

Qualora entro detti termini l'autore della violazione non proceda alla definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o alla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e alla definizione agevolata, i termini per la notifica dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati fino a concorrenza di novanta giorni.

La disposizione tiene conto della circostanza che la procedura scandita dalla legge, in mancanza della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, potrebbe pregiudicare, per le annualità in scadenza, la pretesa erariale per motivi diversi da inefficienze degli uffici.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione il Direttore dell'Agenzia delle Entrate individua specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera da residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla dichiarazione nel modulo RW della dichiarazione delle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, pensione o altre attività lavorative svolte in Svizzera da soggetti residenti nel detto comune.

L'articolo 5-quinquies ("Effetti della procedura di collaborazione volontaria"), anch'esso introdotto nel DL n. 167/1990 dall'articolo 1, comma 1, del Disegno di Legge in commento, indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

A seguito delle modifiche da ultimo approvate dalla Camera dei deputati, la norma prevede l'esclusione della punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo n. 74/2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, di cui, rispettivamente, agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo Decreto legislativo.

E' esclusa, inoltre, la punibilità per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commessi in relazione ai predetti reati tributari.

Le predette disposizioni relative all'esclusione della punibilità si applicano solo in relazione alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e ritenute oggetto della procedura di collaborazione volontaria.

Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte riguardanti il delitto di autoriciclaggio previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale, introdotto dal Disegno di Legge in esame, non sono punibili se commesse sino alla data del 30 settembre 2015, data entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria, in relazione ai reati fiscali per i quali è prevista la non punibilità.

Quanto agli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie, sono definite regole certe di determinazione sia delle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale che delle sanzioni relative alle violazioni di carattere sostanziale (comma 4 dell'articolo 5-*quinquies*).

Il legislatore ha disciplinato le conseguenze sanzionatorie dell'effettivo disvalore della condotta del contribuente, ritenendo lo stesso significativamente attenuato dalla *disclosure* volontaria. Ciò in considerazione della eccezionalità dell'intera procedura, prevista per un arco temporale limitato nel tempo e della condotta, i cui tratti essenziali, ai fini del perfezionamento della stessa, vengono chiaramente delineati dalla norma.

L'ambito di applicazione degli speciali effetti premiali derivanti dall'adesione alla procedura è limitato alle sanzioni, ma non solo a quelle per le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale.

In relazione a queste ultime, il comportamento del contribuente che, sottrattosi agli obblighi di monitoraggio fiscale, presti una piena, veritiera e spontanea collaborazione con l'Amministrazione finanziaria versando, altresì, le somme dovute con la finalità di rimuovere gli effetti negativi arrecati all'interesse erariale dalla propria condotta, configura una circostanza di carattere eccezionale che, secondo quanto previsto dalla norma, giustifica un ridimensionamento della sanzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 472/1997, nella misura espressamente prevista dalla stessa in

ragione delle caratteristiche omogenee del comportamento richiesto affinché si perfezioni la *disclosure* volontaria.

La sanzione ai fini del monitoraggio fiscale è, pertanto, determinata nella misura pari alla metà del minimo edittale se:

a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni;

ovvero se b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

ovvero se c) l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di questa autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, all'istanza di collaborazione volontaria.

La *ratio* della suddetta lettera c) è quella di consentire la riduzione delle sanzioni nella misura della metà del minimo edittale anche quando il Paese in cui è localizzato l'intermediario estero ove le attività sono detenute non consenta un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ma il contribuente autorizzi l'intermediario a rispondere comunque alle richieste di informazioni su tali attività da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana, così che quest'ultima possa controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi (quadri RW e RM).

Nei casi diversi da quelli sopra rappresentati, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Per i predetti casi di cui alle lettere a), b) e c), sono previste misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'Amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie.

In caso contrario è prevista una sanzione pari alla metà di quella già versata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.

La disposizione è stata ampliata, in ragione delle modifiche apportate in sede emendativa alla Camera dei deputati, anche agli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni

amministrative tributarie.

L'ambito non è più, dunque, limitato alle sanzioni previste all'articolo 5, comma 2, del Dl n. 167/1990, convertito dalla Legge n. 227/1990, per le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale (consistenti nell'omessa indicazione degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori del territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia), ma si estende anche alle sanzioni per le violazioni sostanziali relative alla dichiarazione dei redditi riferibili sia alle attività costituite o detenute all'estero, sia, più in generale, alle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, oggetto della procedura di collaborazione volontaria.

Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale ridotto di un quarto.

Una disposizione ad hoc (il comma 6) regola il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

In particolare, è prevista una deroga, in funzione premiale, alle regole generali per la definizione agevolata delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale.

Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato è eccezionalmente fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati sempre che le attività oggetto di collaborazione volontaria siano o siano state detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni, scambio di informazioni che deve riguardare anche elementi riconducibili al periodo che intercorre tra la stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo (comma 7).

In tali casi, non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del Dl n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla

Legge n. 102/2009, (ossia il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 471/1997, relative alle violazioni in materia di dichiarazione delle imposte dirette).

Il comma 8 prevede che su istanza del contribuente, l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, possa calcolare i rendimenti stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e che possa determinare l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento.

La norma limita l'applicabilità della disposizione. L'istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

Il comma 9 chiarisce che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

Se il contribuente destinatario dell'invito (articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 218/1997) o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione, non versa le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti premiali sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie (comma 10).

In questi casi, è previsto che l'Agenzia delle Entrate possa notificare, anche in deroga ai termini per l'accertamento e a quelli di cui all'articolo 20, comma 1, del Decreto legislativo n. 472/1997, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione, con la rideterminazione delle sanzioni, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

L'articolo 5-*sexies* prevede che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano disciplinate le modalità di presentazione della richiesta, di pagamento dei relativi debiti tributari e ogni altra modalità applicativa della procedura di collaborazione volontaria.

Per assicurare l'efficacia dell'azione amministrativa, è previsto che l'Agenzia delle Entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordino condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse; in tal senso l'Agenzia si sta attivando nei confronti della Guardia di finanza.

L'articolo 5-*septies* individua, in maniera chiara, il destinatario della nuova disposizione penale, prevedendo che “*l'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1*” che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, di cui all'articolo 5-*quater* esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il comma 2 dell'articolo 5-*septies* chiarisce, inoltre, che l'autore della violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ha l'obbligo di rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

Il comma 2 dell'articolo 1 del Provvedimento in esame, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra diversi soggetti a fronte della commissione di identiche violazioni di natura sostanziale non connesse con i redditi esteri, già sanabili nella prima stesura del Provvedimento per i contribuenti nei confronti dei quali sono previsti gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, individua gli ulteriori destinatari della procedura di collaborazione volontaria nei contribuenti diversi da quelli destinatari dei predetti obblighi ed in quelli destinatari degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale che vi abbiano adempiuto correttamente.

Il comma 3, dopo aver previsto, alla lettera a), che il contribuente deve presentare, con le modalità di cui al richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta

regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, e all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, dispone che il versamento delle somme dovute in base all'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione, debba essere effettuato secondo le modalità già indicate in relazione all'articolo 5-*quater* (comma 1, lettera b), del DI n. 167/1990.

Allo stesso modo, il comma 4 opera un rinvio a tutte le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 del Provvedimento in esame che allineano la c.d. "*voluntary nazionale*" alle disposizioni previste, ai fini dell'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, che abbiano violato gli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

Il legislatore ha, di fatto, riservato un procedimento c.d. "rafforzato" (quello di "collaborazione volontaria"), che vede il pieno coinvolgimento degli interessati e degli uffici dell'Agenzia ai fini del perfezionamento della procedura, a tutti i contribuenti, anche per violazioni affatto connesse con attività estere.

Il comma 5 prevede che l'esclusione della punibilità dei reati opera non solo nei confronti di tutti coloro che hanno commesso i reati indicati nell'articolo 5-*quinqüies*, comma 1, ma anche nei confronti di coloro che hanno concorso a commettere i reati stessi.

Le disposizioni recate dal comma 7 destinano le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei predetti commi 2, 3 e 4, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a quattro finalità:

- a) pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;
- b) esclusione dai medesimi vincoli del PSI delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- c) investimenti pubblici;
- d) Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della Legge n. 147/2013.

Il comma 8 affida ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate e per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

Il comma 9 reca disposizioni circa l'assunzione di personale dell'Agenzia delle Entrate e personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In particolare, alla lettera a) autorizza l'Agenzia delle Entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato - aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente - nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017, assicurando la priorità agli idonei inseriti in graduatorie finali vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

La lettera b) detta disposizioni di interesse per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'articolo 2 del Disegno di Legge modifica l'articolo 4, comma 3, del Dl n. 167/1990, convertito dalla Legge n. 227/1990 che prevede, a seguito delle novità introdotte dal comma 4-bis dell'art. 2, del Dl n. 4/2014, nel testo integrato dalla Legge di conversione n. 50/2014, quanto segue: “3. *Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi ... non sussistonoper i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro.*”

La soglia al di sotto della quale vige l'esclusione dall'obbligo dichiarativo per i depositi e conti correnti bancari (attualmente 10.000 euro) costituiti all'estero, è fissata a 15.000 euro.

Al riguardo, occorre rilevare che in attuazione dell'articolo 1 del Dl n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 227/1990, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della L n. 97/2013, concernente la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del Decreto legislativo n. 231/2007, da parte degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso Decreto legislativo, sono oggetto della comunicazione le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro.

L'articolo 3, infine, introduce modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio.

Mediante l'introduzione nel codice penale dell'art. 648-ter¹ viene delineata la nuova fattispecie criminale propria volta ad attribuire rilevanza penale alla condotta di chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo sostituisce, trasferisce o impiega, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La nuova versione della disposizione attribuisce rilevanza penale a detta condotta indipendentemente dalla circostanza che il delitto non colposo sia tra quelli puniti con una determinata pena.

Il comma 1, prevede, in particolare, che *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Il comma 2, prevede un'ipotesi attenuata (“reclusione da uno a quattro anni”) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo *“punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni”* di reclusione.

In tale ipotesi attenuata ricadono, in particolare, le condotte aventi ad oggetto il prezzo, il profitto o il prodotto di alcuni reati tributari, tra i quali quello di dichiarazione infedele e di omessa

dichiarazione previsti e puniti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del Dlgs n.74/2000, il reato di omesso versamento di ritenute certificate, di indebita compensazione, ma anche il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il comma 4 prevede, “*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti*”, la sterilizzazione della rilevanza penale delle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera “utilizzo” o al “godimento personale” dell’illecita ricchezza procurata dalla commissione del reato presupposto.

In sostanza, la disposizione, estende la punibilità per riciclaggio all’autore, anche in concorso, del reato da cui provengono il denaro, i beni o le utilità che ne costituiscono oggetto (reato presupposto).

Attualmente è punito a titolo di riciclaggio soltanto chi non abbia commesso, o non abbia concorso a commettere, anche il reato presupposto.

Opera, infatti, la clausola di riserva, secondo cui il riciclaggio è sanzionabile soltanto “*fuori dei casi di concorso nel reato*”.

Per effetto della stessa è esclusa la punibilità per riciclaggio non solo dell’autore del reato presupposto che provveda direttamente a sostituire o trasferire i proventi, o comunque, a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, ma anche dell’autore in via principale della condotta di riciclaggio il quale, per il fatto di aver anche in minima parte contribuito alla commissione del reato presupposto, concorre solo in quest’ultimo reato, risultando immune dal riciclaggio.

Quest’ultima condotta è diffusa anche in connessione con i reati tributari.

Occorre rilevare, in via generale, che le scelte in ordine alla nuova figura di autoriciclaggio esulano dalle specifiche competenze dell’Agenzia delle entrate.

Tuttavia, ritengo che l’introduzione della specifica figura di reato possa incidere significativamente anche sui comportamenti evasivi attraverso un rilevante effetto dissuasivo.

3. CONCLUSIONI

Il cammino che l’Amministrazione finanziaria ha intrapreso con l’obiettivo di contribuire ad incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra Fisco e contribuenti, superando il

tradizionale modello che li vede contrapposti, rispettivamente, in qualità di controllore e di controllato, privilegiando un nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri Paesi con l'obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, stigmatizzato, allo stato, nel Disegno di Legge di stabilità 2015, richiede un quotidiano impegno e una forte assunzione di responsabilità.

Sono del parere che il Disegno di Legge in materia di collaborazione volontaria, rivolgendosi a contribuenti che in passato hanno disatteso il patto fiscale con lo Stato, in un contesto di rinnovata collaborazione, richiede al contribuente ponderate riflessioni in ordine alla costruzione di un nuovo rapporto di fiducia e di uscita dalla illegalità fiscale, considerato che l'Agenzia ha ferma intenzione di impegnarsi nella maggiore valorizzazione delle informazioni disponibili, nonché nel potenziamento dello scambio dei dati tra Stati relativo alle attività estere.

Tenuto conto che all'Agenzia delle Entrate è affidato un ruolo molto delicato e centrale nello sviluppo dell'etica fiscale, anche ai fini della migliore realizzazione della sfida connessa alla gestione della nuova procedura di collaborazione volontaria, la nostra Istituzione effettuerà tutti gli sforzi necessari per accrescere la propria efficacia ed essere, in tal modo, di reale sostegno alla futura *compliance* dei contribuenti interessati dalla procedura.

L'obiettivo perseguito dalla norma e l'impegno dell'Agenzia nella concreta attuazione della stessa si sostanziano, comunque, nel ripristino della legalità fiscale.

Da una parte viene agevolato il rientro dei capitali illegalmente detenuti all'estero nel pieno rispetto del dovere costituzionale di contribuzione alla spesa pubblica basato sull'effettiva capacità contributiva e, dall'altra, viene richiesto, ai fini del perfezionamento della procedura, l'integrale versamento delle somme dovute all'Erario correlate ai capitali occultati all'estero e a quelli connessi a redditi sottratti a tassazione in Italia, utilizzati anche, ma non solo, per costituire proprio tali capitali.

Considero la procedura un'importante occasione per inaugurare un nuovo percorso di dialogo con i contribuenti che intendono intraprendere la strada della legalità fiscale, con l'obiettivo primario di stimolare il futuro adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Un programma conforme alle indicazioni dell'Ocse in quanto finalizzato alla futura *compliance* dei

contribuenti ed inserito nel quadro di una più incisiva lotta ai fenomeni di rilevante evasione fiscale, e l'ulteriore coerente iniziativa normativa di carattere penale consistente nell'introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio, pongono l'Agenzia delle Entrate in un'ottica operativa aperta ed impegnata a raccogliere l'importante sfida per un cambiamento di rotta verso un nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri Paesi.

L'Agenzia delle Entrate è pronta ad impegnarsi per realizzare questo ambizioso obiettivo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI RIUNITE GIUSTIZIA E FINANZE

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio.

(S. 1642)

BREVI OSSERVAZIONI DEL

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI**

Roma, 20 novembre 2014

Premessa

Il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" costituisce un'importante crocevia al fine dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alla necessità di contrastare l'area delle attività illecite, in conformità alle linee guida dell'OCSE in materia.

In tale ottica, il disegno di legge prevede l'introduzione della nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio, che da tempo sta occupando dottrina e lavori parlamentari per i profili di particolare delicatezza che la stessa comporta.

Il disegno di legge prevede inoltre una speciale procedura di collaborazione volontaria (c.d. *voluntary disclosure*) del contribuente con l'Amministrazione Finanziaria, da attivarsi entro il 30 settembre 2015, finalizzata all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, che consente di regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano, mediante il pagamento delle imposte dovute, beneficiando di particolari riduzioni delle sanzioni amministrative tributarie irrogabili e della esclusione della punibilità per gran parte dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 nonché per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

L'operare congiunto dei due provvedimenti (procedura di collaborazione volontaria associata all'introduzione del reato di autoriciclaggio) permette in definitiva un equo bilanciamento fra (a) l'esigenza di rendere possibile l'emersione di investimenti esteri non ufficializzati al fisco (anche al fine di ottenere più gettito futuro, oltre che per ragioni di equità e contrasto all'evasione) e (b) l'esigenza di mantenere un saldo presidio sulla prevenzione di eventuali utilizzi illeciti di quegli investimenti (sia ricorrendo alla procedura agevolata che, soprattutto, in relazione ai comportamenti successivi).

Al riguardo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel ringraziare per l'opportunità concessa in questa sede di svolgere le proprie considerazioni sul disegno di legge in oggetto, passa di seguito ad illustrare le principali criticità e le conseguenti proposte di modifica dell'attuale testo normativo.

2. La procedura di collaborazione volontaria

L'articolo 1 del disegno di legge in epigrafe introduce un nuovo articolo 5-*quater* nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in cui sono disciplinati i tratti salienti della procedura di collaborazione volontaria.

Sotto il profilo soggettivo, possono avvalersi della procedura tutti coloro che abbiano violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi (nel quadro RW) della detenzione di

investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990, ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia, nonché i titolari effettivi dell'investimento anche se non ne siano possessori diretti (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u, e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio). La procedura permette di sanare le violazioni relative ai suddetti obblighi di indicazione in dichiarazione (nel quadro RW) commesse fino al 30 settembre 2014, oltre che le violazioni relative ad imposte sui redditi, sostitutive, Irap, IVA e alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. L'autore della violazione, ai fini dell'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, deve: . indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le

attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, . fornire i documenti relativi alle predette attività e una serie di informazioni riguardanti i

redditi che servono per costituire o acquistare le stesse, nonché i redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione, . fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori

imponibili, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero. Quanto sopra, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di indicazione in dichiarazione (nel quadro RW).

2.1 Anonimato, contraddittorio preventivo e documentazione

L'articolo 5-*quater* - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in epigrafe - prevede, al comma 1, lettera a) che il contribuente che voglia avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve *“indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1”*.

Al riguardo, un aspetto che si ritiene opportuno non trascurare attiene all'estrema complessità della ricostruzione della complessiva situazione reddituale del contribuente, che l'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad effettuare relativamente a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili, anche se molto lontani nel tempo. Tale complessità, il più delle volte, rende quanto mai incerto il calcolo preventivo da parte del contribuente del "costo" dell'intera regolarizzazione (comprensivo di imposte, interessi e sanzioni nella misura ridotta riconosciuta dalla legge).

La procedura rischia, quindi, di trasformarsi per il contribuente in una vera e propria autodenuncia, laddove in esito alla richiesta, l'Amministrazione Finanziaria determini il predetto costo in misura tale da non consentire, per scelta o per necessità, il buon fine della *disclosure*. L'incertezza in ordine al costo complessivo della regolarizzazione e il conseguente rischio di "autodenuncia" potrebbero pertanto scoraggiare proprio i contribuenti maggiormente interessati alla procedura di collaborazione volontaria, con conseguente pregiudizio dell'obiettivo, perseguito dal legislatore con il disegno di legge qui in discussione, di incentivare la riemersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, in linea con i principi-guida elaborati dall'OCSE.

Onde evitare tali rischi, che vanificherebbero altresì gli obiettivi di gettito fissati dal Governo con riferimento alla disciplina in oggetto, sarebbe oltremodo auspicabile che nella prima fase di accesso alla procedura sia data al contribuente la facoltà di conservare l'anonimato, prevedendo la possibilità di farsi rappresentare dinanzi agli organi dell'Amministrazione Finanziaria da un professionista abilitato alla difesa tecnica dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

Anonimato che poi sarebbe destinato a venir meno, con conseguente disvelamento dell'identità del contribuente, soltanto con l'accettazione da parte dello stesso degli importi determinati per la regolarizzazione.

In ragione delle evidenziate complessità di ricostruzione della complessiva situazione reddituale del contribuente e delle conseguenti difficoltà di calcolo delle imposte e delle sanzioni irrogabili, si ritiene altresì necessario prevedere l'obbligo del contraddittorio preventivo, da svolgersi su richiesta del contribuente anche in anonimato, al fine di favorire il positivo esito della procedura attraverso la partecipazione del contribuente (o del suo rappresentante) sin dalla prima fase di valutazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria della documentazione e delle informazioni fornite per la regolarizzazione.

Per quanto concerne l'obbligo di fornire la documentazione relativa agli investimenti e alle attività finanziarie estere, si rileva come la predetta previsione possa generare complessità di difficile soluzione, in ordine ad una serie di situazioni oggettivamente riscontrabili nella pratica, come l'assoluta mancanza di detta documentazione, la sua non reperibilità o i tempi eccessivamente lunghi di risposta da parte degli interlocutori di riferimento.

Considerati anche i costi che, in taluni casi, è necessario sostenere per il reperimento della documentazione, si suggerisce pertanto di valutare l'opportunità di prevedere specifiche semplificazioni dei predetti obblighi di documentazione, almeno per quelle casistiche di più limitato valore e/o di violazione dei soli obblighi di monitoraggio fiscale.

Con specifico riferimento ai movimenti risultanti dagli estratti conto bancari, si ritiene inoltre necessario specificare il trattamento che si intende delineare per la presunzione, contenuta nell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui i prelevamenti non giustificati da detti conti sono riqualificati come "ricavi", seppur limitatamente ai titolari di reddito di impresa, come confermato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.

Sul punto, tenuto conto che detta presunzione costituisce ordinariamente oggetto di contenzioso tributario e considerata la *ratio* del presente disegno di legge, sarebbe necessario stabilire espressamente, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disapplicazione della presunzione in parola, in modo da favorire il ricorso alla *disclosure* da parte dei contribuenti.

2.2 Ambito oggettivo di applicazione

L'articolo 5-*quater* – introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in epigrafe – prevede, al comma 1, lettera a), che il contribuente, nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei relativi redditi "*unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero*".

Alla luce del previsto obbligo di fornire i documenti e le informazioni anche con riferimento agli eventuali maggiori imponibili "*non connessi con le attività costituite o detenute all'estero*" sembrerebbe potersi desumere che la procedura in esame obblighi alla regolarizzazione di tutti i redditi non dichiarati, ovunque prodotti e a prescindere dal luogo di detenzione delle disponibilità a questi connesse.

Al riguardo, si ritiene necessaria una integrazione della norma che precisi chiaramente se la procedura possa essere utilizzata anche da coloro i quali, pur non avendo mai costituito o detenuto all'estero investimenti e attività di natura finanziaria, abbiano comunque sottratto materia imponibile al fisco italiano, ovvero se, ai predetti fini, sia invece sempre necessaria la presenza di investimenti e/o attività di natura finanziaria esteri.

Per quanto concerne invece le imposte che possono costituire oggetto di regolarizzazione con la procedura di collaborazione volontaria, il citato articolo 5-*quater* stabilisce, al comma 1, che quest'ultima si rende applicabile per le “violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta”.

Sul punto, si rileva la mancata inclusione, tra le violazioni regolarizzabili, di quelle in materia di imposta sulle successioni e donazioni, le quali possono essere, invero, una delle possibili origini delle attività occultamente detenute all'estero. Si ritiene pertanto opportuno estendere il “perimetro” della collaborazione volontaria anche a quest'ultima imposta.

Si rileva infine un difetto di coordinamento normativo all'interno del citato comma 1, non essendo specificato nella prima parte del testo che la regolarizzazione si riferisce anche ai “contributi previdenziali”, a differenza di quanto invece previsto successivamente nella lettera a) del medesimo comma 1.

2.3 Esclusione della punibilità penale

L'articolo 5-*quinquies* - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in oggetto - alla lettera a) del comma 1 prevede che, nei confronti di coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria, sia esclusa la punibilità per i seguenti delitti tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);
- dichiarazione infedele (articolo 4);
- omessa dichiarazione (articolo 5);
- omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*);
- omesso versamento dell'IVA (articolo 10-*ter*).

Resta ferma, invece, la punibilità per i reati di:

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);
- indebita compensazione (articolo 10-*quater*) e
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).

Al riguardo, desta qualche perplessità il differente trattamento ricevuto, ai fini della procedura in esame, dai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (non punibile) e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti (punibile). Si tratta infatti di reati strettamente connessi tra di loro, la cui gravità è pressoché la medesima (non a caso la misura edittale della sanzione prevista dal legislatore è identica), dei quali, a voler distinguere, è il primo (quello non punibile, commesso da chi dichiara le false fatture) ad arrecare direttamente un danno all'Erario, a differenza del secondo (quello punibile, commesso da chi emette le fatture false), che invece costituisce soltanto il reato prodromico alla commissione del reato dichiarativo. L'accesso alla procedura di collaborazione volontaria da parte di chi ha dichiarato le fatture false – accesso reso possibile dalla prevista esclusione della punibilità del reato di dichiarazione fraudolenta – finisce pertanto per risolversi in una sorte di denuncia di chi ha emesso le predette false fatture, il quale non essendo coperto dalla causa di non punibilità del reato commesso, non potrà invece avvalersi, a sua volta, della procedura di collaborazione volontaria.

Nell'ambito dei documenti e delle informazioni che l'autore del reato dichiarativo dovrà obbligatoriamente fornire all'Amministrazione, emergerà infatti il nominativo dell'emittente delle fatture false fraudolentemente dichiarate.

Trattandosi di fattispecie criminose che presuppongono una complicità tra gli autori dei due distinti reati, sarà quindi piuttosto probabile che l'autore del reato non punibile (quello dichiarativo) si astenga dal richiedere l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria sol perché non intende denunciare l'autore del reato punibile (quello di emissione).

Per tali motivi, al fine di incentivare l'emersione di tali fattispecie, che peraltro sono quelle che comportano un costo maggiore per la loro regolarizzazione (rilevando, generalmente, le stesse ai fini di più tributi), si suggerisce di valutare l'opportunità di estendere la previsione di non punibilità anche al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Considerata peraltro la netta differenza, in punto di disvalore sociale, esistente tra i delitti contraddistinti da frode e quelli risolvendosi in mere infedeltà o omissioni della condotta, si potrebbe inoltre ipotizzare la previsione di un importo diversificato delle sanzioni amministrative irrogabili in caso di adesione alla procedura in esame.

L'attuale testo normativo assoggetta invece al medesimo trattamento le predette due diverse categorie di delitti, ponendosi in tal modo in eventuale contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3

della Costituzione.

Al riguardo, occorre infatti ricordare che la Corte costituzionale si è pronunciata, in via generale, diverse volte in merito alla necessità che la legge garantisca la proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti delle fattispecie incriminatrici, sotto il duplice profilo dell'esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e dell'uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili (cfr. sentenze n. 409 del 1989, n. 343 e n. 422 del 1993, n. 394 del 2006).

Al fine di garantire la conformità della disciplina ai richiamati principi costituzionali, si potrebbe quindi mantenere la riduzione di un quarto della misura minima delle sanzioni – prevista dall'attuale testo del comma 4, ultimo periodo, del citato articolo 5-*quinquies* – per i soli delitti contraddistinti da frodolenza e riconoscere una riduzione più elevata delle sanzioni per quelli risolvendosi in mere infedeltà o omissioni della condotta.

2.4 Determinazione delle sanzioni amministrative tributarie e del costo complessivo della regolarizzazione

L'articolo 5-*quinquies* – introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in oggetto – prevede al comma 4, ultimo periodo, che “*nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto*”.

Al riguardo, si osserva che sarebbe opportuno che il legislatore chiarisca, con una specifica disposizione al riguardo, che la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie irrogabili deve essere effettuata in base alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, rendendo con ciò automaticamente applicabili, anche ai fini della collaborazione volontaria, i criteri generali di applicazione e graduazione delle sanzioni ivi previsti, con conseguente operatività, tra gli altri, degli istituti del cumulo giuridico, della progressione e della continuazione, nonché possibilità di riconoscimento delle riduzioni e delle cause di non punibilità ivi stabilite, ove di fatto ne ricorrano le condizioni.

Per quanto concerne invece la determinazione del costo complessivo della regolarizzazione (comprensivo delle imposte nel loro importo integrale, degli interessi e delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge), va segnalato che per la regolarizzazione di casistiche che siano state originate da ipotesi di evasione pregressa ai fini di più tributi (si pensi all'IRPEF, all'IVA e all'IRAP) detto costo è pari ad un valore percentuale (calcolato sul valore complessivo delle attività da regolarizzare) che si avvicina, in taluni

casi, all'ottanta/novanta per cento. E' evidente che costi così elevati sono tali da rendere poco plausibile l'accesso alla procedura.

In proposito, tenendo conto delle contrapposte esigenze connaturate ad una procedura di emersione del tipo di quelle in oggetto, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere un limite percentuale massimo al costo complessivo della regolarizzazione, così da non compromettere il principio di analiticità della determinazione degli importi da versare, ma al contempo contenere l'onere ad un livello che non pregiudichi la "convenienza economica" dell'adesione alla procedura.

2.5 Raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento

Ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per le sanzioni sul monitoraggio fiscale, si applica questo secondo termine anche in caso di presentazione della dichiarazione.

Le stesse regole sono previste dall'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 ai fini dell'Iva.

Tali termini sono raddoppiati in due casi: a) per le violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, b) nel caso di accertamento basato sulla presunzione di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 78/2009, secondo cui le attività finanziarie e patrimoniali estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

Il comma 4 dell'articolo 5-*quater* – introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in epigrafe – prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applica il raddoppio dei termini di accertamento di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinqüies*, commi 4, primo periodo, lettera *c*), 5 e 7.

In assenza di tali condizioni, dovrebbe essere espressamente specificato che il raddoppio dei termini di cui al citato comma 2-*bis* si applica per i periodi d'imposta in corso a partire dal 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010 che ha inserito il nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 12, del decreto-legge n. 78 del 2009), come peraltro confermato dalla giurisprudenza pronunciata sul punto (cfr. Commissione tributaria

regionale di Milano, sentenza n. 3878/2014 e Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza n. 4753/2014).

Tanto, al fine di evitare il probabile insorgere di un contenzioso successivo all'attivazione della procedura di collaborazione.

Il disegno di legge nulla invece ha previsto in ordine all'applicabilità del raddoppio dei termini per le violazioni che comportano l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Orbene, considerato che la *ratio* del raddoppio dei termini risiede nell'esigenza di dare all'Amministrazione Finanziaria maggior tempo per accertare fatti particolarmente complessi, utilizzando eventualmente l'esito delle indagini giudiziarie che scaturiscono dalla *notitia criminis*, ritenere applicabile detto raddoppio ai fini della procedura in esame sarebbe poco coerente con la prevista esclusione della punibilità penale per tutti i reati dichiarativi tributari, compresi quelli fraudolenti (fatta eccezione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di distruzione o occultamento di scritture contabili).

Dal momento che, per effetto della procedura in esame, la punibilità per la quasi totalità dei reati tributari è esclusa, dovrebbe di conseguenza essere inoperante anche il suddetto raddoppio dei termini.

Si auspica pertanto che sia prevista un'espressa disposizione in tal senso, in modo da dirimere definitivamente i dubbi su tale questione.

2.6 Credito per le imposte pagate all'estero

Per quanto concerne i criteri di determinazione degli importi dovuti per la regolarizzazione, essendo previsto che le imposte relative ai redditi eventualmente non dichiarati debbano essere integralmente versate, si ritiene corretto determinare le stesse nella medesima misura in cui esse sarebbero state determinate laddove fossero stati correttamente dichiarati i redditi corrispondenti.

Con riferimento al credito per le imposte pagate all'estero, l'articolo 168, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito, TUIR), prevede che *“la detrazione (delle imposte pagate all'estero) non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata”*.

Orbene, una rigorosa applicazione di quest'ultima disposizione renderebbe, di per sé, impossibile il riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero nel contesto della procedura di collaborazione volontaria, in contraddizione con l'intento perseguito dal legislatore di recuperare le imposte nella stessa misura in cui sarebbero state determinate in sede di dichiarazione.

Al fine di evitare incertezze sul punto, si ritiene pertanto necessario introdurre una disposizione che preveda, in modo espreso, l'inapplicabilità del citato comma 5 dell'articolo 168 del TUIR nell'ambito

della procedura di collaborazione volontaria e il riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero nella misura stabilita dalla legislazione interna o, se più favorevole, dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

2.7 Determinazione forfetaria dei rendimenti delle attività oggetto di emersione

L'articolo 5-*quinquies* – introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in oggetto – prevede, al comma 8, che *“su istanza del contribuente ... l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro”*.

Pur rilevando che trattasi di mera riproposizione di una norma già prevista ai fini della tassazione presuntiva degli investimenti all'estero (ci si riferisce alla presunzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 167 del 1990, secondo la quale le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo di imposta), non può non rilevarsi la doppia circostanza che (a) nel frattempo l'aliquota del 27%, originariamente propria dei depositi bancari a breve, è stata prima ricondotta al 20% (al momento dell'unificazione delle aliquote sulle rendite finanziarie) e recentemente rialzata al 26% (comunque inferiore all'aliquota indicata) e che (b) negli ultimi quattro/cinque anni la “media storica” dei rendimenti finanziari, per investimenti non particolarmente evoluti e privi di rischiosità eccessiva, è stata inferiore al 5% previsto dall'attuale testo normativo, talché la previsione – che ha lo spirito di semplificazione ed agevolazione per le fattispecie al di sotto di una certa soglia di capitale – si configura invece come un aggravio di fatto rispetto alla situazione reale, tanto da suggerire di valutare una revisione di uno o di entrambi i due parametri (aliquota applicabile e rendimento).

2.8 Compensazione e rateazione delle somme dovute

L'articolo 5-*quater* – introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in epigrafe – prevede alla lettera b) del comma 1 il divieto di avvalersi dell'istituto della compensazione previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per il versamento delle somme dovute per effetto della regolarizzazione.

In un periodo di crisi economico-finanziaria come quello attuale, la previsione rischia di impedire

l'accesso alla speciale procedura ai contribuenti che, pur disponendo di ingenti crediti d'imposta, non dispongono della liquidità necessaria per la regolarizzazione.

Si suggerisce quindi di eliminare il suddetto divieto di compensazione.

Per le medesime ragioni, si ritiene altresì opportuno prevedere un periodo più ampio di dilazione del versamento delle somme dovute. Il testo attuale prevede che *“il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo”*.

Al riguardo, si potrebbe in alternativa prevedere l'applicabilità delle regole ordinarie di rateazione degli importi dovuti in base all'accertamento con adesione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2.9 Ulteriori destinatari della procedura

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in epigrafe stabilisce che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche i contribuenti diversi da quelli obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione e quelli che, pur essendo destinatari di tali obblighi dichiarativi, vi abbiano adempiuto correttamente.

Tali soggetti possono sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.

Pur condividendo l'intento di consentire un più ampio accesso alla procedura, la previsione appare troppo generica, tanto da lasciar ipotizzare l'estensione a investimenti esteri o imponibili domestici non dichiarati di soggetti societari svolgenti attività d'impresa.

Al fine di chiarire l'effettiva portata della norma, si ritiene doveroso segnalare l'esigenza di meglio specificare il testo ivi contenuto, onde non lasciare al solo prescritto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di far fronte a tale genericità.

Riguardo alle società e agli enti commerciali che, per effetto della disposizione in oggetto, possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, una particolare criticità potrebbe emergere con riferimento alla posizione degli amministratori in relazione alle condotte penalmente rilevanti connesse alle attività oggetto di emersione. La procedura non prevede infatti alcuna preclusione alla punibilità del reato di falso in bilancio eventualmente ascrivibile agli amministratori degli enti soggetti a questa disciplina, il che evidentemente pregiudica, in tali circostanze, la possibilità per questi ultimi di beneficiare della

regolarizzazione.

2.10 Obblighi antiriciclaggio connessi alla procedura di collaborazione

In occasione dell'emanazione del decreto-legge n. 4 del 2014, fu prevista una prima versione della procedura di collaborazione volontaria, dipoi venuta meno per effetto della mancata conversione in legge del citato decreto-legge.

In merito agli obblighi antiriciclaggio connessi a tale procedura, la circolare del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 8624, emanata il 31 gennaio 2014, aveva sostenuto la compatibilità della procedura con le disposizioni e i presidi della normativa antiriciclaggio.

Restava pertanto immutato l'obbligo di attivare la procedura di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiavano della speciale procedura.

In quella occasione il Ministero ha rimarcato, altresì, come rimanesse immutato l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS) alla UIF previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

Al riguardo, pur tenendo conto del raggiungimento dello scopo dell'impianto normativo in tema di antiriciclaggio, che è strettamente legato alla lotta all'evasione fiscale internazionale, deve rilevarsi come l'interpretazione fornita dal Ministero sia eccessivamente rigorosa e non supportata né allora, in relazione al dato letterale del decreto-legge n. 4 del 2014, né tantomeno oggi, con riferimento al testo del disegno di legge qui in esame.

Sul punto, giova ricordare che in occasione dell'ultima versione del cosiddetto "scudo fiscale" (articolo 13-bis, comma 3, decreto-legge n. 78 del 2009), il legislatore aveva escluso l'obbligo di SOS ove le operazioni di rimpatrio/regolarizzazione avessero ad oggetto somme riconducibili a reati tributari presupposto regolarizzati con lo "scudo". Di conseguenza, la segnalazione era dovuta da intermediari e professionisti esclusivamente per ipotesi di reato diverse da quelle oggetto di sanatoria.

In assenza di una disposizione analoga al citato articolo 13-bis, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, non sembra pacifica l'interpretazione secondo cui l'obbligo di SOS sia esteso acriticamente a tutte le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria.

Sfuggirebbe inoltre il senso di una SOS, laddove il professionista abbia accertato che le attività oggetto di riemersione derivino dalle fattispecie di dichiarazione infedele od omessa, espressamente dichiarate non punibili.

In tal caso, infatti, l'Autorità giudiziaria, che comunque giunge a conoscenza dell'operazione, non potrebbe

agire né per i due reati tributari presupposto, espressamente dichiarati non punibili, né tantomeno per le fattispecie di riciclaggio (articolo 648-*bis* codice penale), di impiego di denaro o di beni di provenienza illecita (articolo 648-*ter* codice penale) e di autoriciclaggio (articolo 648-*ter.1* codice penale, in via di introduzione).

Sulla scorta di tali considerazioni, parrebbe quanto mai opportuno che, nell'ambito del provvedimento in esame, venisse sancito espressamente l'esonero dall'obbligo di SOS da parte dei professionisti incaricati di assistere i propri clienti nella procedura di collaborazione volontaria, ex articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 come anche degli altri obblighi ivi previsti.

3. Monitoraggio fiscale dei depositi e conti correnti bancari esteri

L'articolo 2 del disegno di legge in epigrafe modifica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 che individua i casi di esclusione dagli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi (nel quadro RW) di attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione e di depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.

Per quanto concerne, in particolare, i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero la disciplina attualmente vigente esclude dagli obblighi di monitoraggio fiscale quelli il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro. L'articolo 2 qui in esame innalza il predetto limite a 15.000 euro.

Al riguardo, va peraltro considerato che detti conti correnti, laddove abbiano avuto una giacenza media annua superiore a 5.000 euro, devono essere comunque indicati in dichiarazione (nel medesimo quadro RW) ai fini del loro assoggettamento all'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero (IVAFE).

L'innalzamento della soglia di esclusione dall'obbligo di dichiarazione di tali conti ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale non comporterà quindi alcuna semplificazione negli adempimenti a carico dei contribuenti, se contestualmente non si provvede ad un analogo innalzamento della soglia stabilita ai fini dell'assoggettamento all'IVAFE.

Si ritiene pertanto auspicabile che anche ai fini di quest'ultima imposta siano esentati tutti i conti correnti detenuti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.

La proposta modifica non avrebbe peraltro un impatto rilevante sul gettito erariale, considerato che su detti conti correnti l'IVAFE si rende applicabile nella sola misura fissa di 34,20 euro, anziché nella misura proporzionale del 2 per mille.

4. Il reato di autoriciclaggio

Il riciclaggio, principale canale di occultamento dei profitti di ogni forma di criminalità organizzata ed economica, si sostanzia nell'insieme di operazioni volte a dare parvenza lecita a capitali di provenienza delittuosa, rendendone così difficile l'identificazione ed eventualmente il recupero. Allo stato attuale, ai sensi dell'art. 648-bis del codice penale, tale fattispecie viene individuata nella condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Ne discende che l'attività di riciclaggio attuata da chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso, vale a dire il cosiddetto "autoriciclaggio", è, ad oggi, irrilevante sotto il profilo penale. La ratio della irrilevanza penale dell'autoriciclaggio si fonda sul seguente assioma: per colui il quale abbia partecipato alla realizzazione del fatto antecedente, il riutilizzo dei proventi illecitamente conseguiti rappresenta la naturale continuazione della condotta criminosa e, pertanto, non assume un diverso e autonomo rilievo penale.

Nel tempo, tuttavia, detta esclusione ha destato più di una perplessità. Non solo. Il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha introdotto, all'art. 2, una definizione autonoma delle attività che costituiscono riciclaggio, ancorché ai soli fini del provvedimento, priva di riserva analoga a quella sopraindicata, prevista dall'art. 648 bis c.p. Allo stato attuale, secondo

quella che è l'accezione interpretativa comunemente accolta, l'autoriciclaggio è dunque già una fattispecie rilevante, seppure ai soli fini amministrativi del D.Lgs. 231/2007.

L'introduzione di una norma ad hoc per l'inserimento dell'autoriciclaggio nell'ordinamento penale appare, peraltro, ormai ineluttabile anche per motivi di armonizzazione con la disciplina degli altri Paesi comunitari. La necessità di introdurre l'autoriciclaggio è emersa, inoltre, di fronte ad oggettive difficoltà in sede processuale, riconducibili all'esigenza di provare allo stesso tempo la consapevolezza della provenienza illecita del denaro sostituito o trasferito e la contestuale estraneità del soggetto agente alla commissione del reato da cui il denaro proviene. Il continuo tentennamento da parte del legislatore è dipeso evidentemente dalla preoccupazione che il superamento del principio del *ne bis in idem*, che allo stato attuale impedisce di considerare le condotte di riciclaggio autonomamente rilevanti sotto il profilo penale allorquando provengano dall'autore del reato presupposto, avrebbe potuto ampliare a dismisura l'applicazione del delitto di riciclaggio in concorso con una gamma pressoché illimitata di illeciti. Il quadro che ne deriva, vale

a dire la punibilità incontrollabile e rimessa di fatto alla discrezionalità del giudice in sede di commisurazione della sanzione, non ha fatto che confermare la fondatezza di quella preoccupazione, rendendo di fatto fino ad oggi preferibile l'assetto vigente, in cui la terzietà del riciclatore costituisce in qualche modo un argine alla applicazione indifferenziata del delitto di riciclaggio.

La proposta di legge in commento introduce nel codice penale, attraverso la previsione ex novo dell'art. 648 ter. 1, il reato di autoriciclaggio (attualmente previsto ai soli fini amministrativi dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2007) in base al quale si punisce l'autore del reato presupposto (delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (condotte attualmente rientranti nell'ambito del post factum non punibile). In tale ambito il Legislatore ha differenziato le sanzioni, prevedendo che l'entità della pena per l'autoriciclaggio sia correlata a quella prevista per il reato presupposto, e ha inserito una sorta di clausola di esclusione dell'illecito per cui l'autore del reato non sarebbe punibile allorché denaro, beni o altre utilità vengano destinati alla utilizzazione o al godimento personale, giacché in tal caso non vi è evidenza di ulteriore vantaggio o profitto. La vera finalità sottesa all'introduzione del reato di autoriciclaggio sarebbe, pertanto, non quella di punire il mero "lavaggio" di denaro, quanto piuttosto l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

Con riferimento alla formulazione dell'art. 648 ter.1, tuttavia, si solleva più di una perplessità riguardo alla effettiva possibilità che la norma in esame possa rispondere in modo efficace alle suesposte esigenze punitive del sistema penale, nonché di contrasto del grave fenomeno di riciclaggio. In particolare, non appare condivisibile la scelta di includere nel novero dei reati presupposto tutti i delitti non colposi, prescindendo completamente dall'individuazione del bene giuridico di volta in volta protetto dall'ordinamento penale. Al netto della dubbia utilità dell'ulteriore suddivisione in "imprenditoriali" e "speculative" delle attività economiche e finanziarie già precedentemente individuate, non risulta ben delimitato, inoltre, il perimetro applicativo dell'espressione complessiva introdotta al primo comma dell'art. 648 ter.1, soprattutto se posta in relazione alle locuzioni "mera utilizzazione" e "godimento personale" successivamente indicate nel comma 4. Rispetto a queste ultime, infatti, risulta tutt'altro che agevole distinguere i casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità siano oggetto di "mero utilizzo" piuttosto che di "godimento personale", ovvero possa configurarsi effettivamente la fattispecie dell'"impiego" in

attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa (si pensi, ad esempio, all'acquisto di un immobile, magari di ingente valore: può ritenersi una mera utilizzazione del provento, ovvero deve considerarsi quale investimento e, dunque, impiego in attività a contenuto economico?). In tal senso, dunque, si renderebbe senz'altro auspicabile una riformulazione della norma, limitando il riferimento alle sole attività imprenditoriali e finanziarie, in modo da evitare l'eccessiva indeterminatezza di altre condotte destinate ad assumere rilevanza penale. Peraltro, la norma prevede un inasprimento della pena allorquando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di "altra attività professionale". Attesa la genericità di quest'ultima espressione e la gravità della previsione ad essa correlata, sarebbe senz'altro auspicabile la sua eliminazione, al fine di evitare l'estensione inopinata dell'aumento della pena ad attività "professionali" non meglio identificate.

Tuttavia, la maggiore preoccupazione della Professione resta legata all'evidente connessione tra la nuova norma e i reati fiscali quali reati presupposto del reato di riciclaggio. La volontà di legare inesorabilmente il fenomeno del riciclaggio a quello evasivo emerge, non da ultimo, dalla circostanza che la fattispecie del reato di autoriciclaggio sia stata inserita nell'ambito di un intervento che introduce misure di contrasto all'evasione fiscale, nonché di incentivazione all'emersione di capitali detenuti all'estero. A ben vedere tale connessione può risultare addirittura fuorviante poiché, se certamente può ipotizzarsi l'utilizzo del reato fiscale quale strumento per occultare ovvero reimpiegare proventi illeciti di altre attività criminose, lo stesso non può dirsi qualora si intenda inquadrare il reato fiscale quale fattispecie all'origine del provento illecito. In tal senso valga considerare come le pronunce giurisprudenziali che vedono la commissione di reati fiscali all'origine di condotte di riciclaggio ad oggi siano scarse, a conferma del fatto che il fenomeno evasivo ha caratteristiche contraddistinte e autonome dal fenomeno criminoso del riciclaggio. L'art. 648-ter.1, nell'attuale versione, si presta dunque a diventare l'ennesimo strumento di lotta all'evasione fiscale piuttosto che di contrasto effettivo del riciclaggio, dal momento che la punibilità dell'autoriciclatore prescinde da considerazioni inerenti la natura del reato presupposto e si collega esclusivamente all'utilizzo dei proventi dello stesso, di talché l'azione consistente nell'impiego, nella sostituzione o nel trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative rende punibili alla stessa stregua l'imprenditore che abbia evaso il fisco e quello che si sia macchiato di crimini di ben altra natura. Le suesposte considerazioni rendono senz'altro opportuna l'individuazione analitica, nell'ambito di tutti quelli elencati dal d.lgs. 74/2000, degli illeciti penali tributari che possono qualificarsi quali reati presupposto ai fini dell'autoriciclaggio. Diversamente, la disposizione di cui all'art. 648-ter.1 troverà applicazione in tutti i casi, sia quando il profitto riciclabile sia concretamente individuabile (ad es., nelle ipotesi di falsa

fatturazione), sia quando il reato presupposto non abbia invece prodotto alcun incremento del patrimonio dell'evasore, essendosi tradotto piuttosto in un mero risparmio d'imposta.

Più in generale, andrebbe messa in discussione l'opportunità di collocare un intervento di modifica del codice penale nell'ambito di un disegno di legge di matrice chiaramente fiscale. È auspicabile, dunque, un ricollocamento della fattispecie de qua nell'ambito di progetti di legge che, con riferimento all'oggetto, risultino maggiormente pertinenti.

Senato della Repubblica Commissioni

Giustizia e Finanze

Considerazioni e osservazioni di carattere penalistico in relazione al Disegno

di Legge 1642 in tema di rientro dei capitali e autoriciclaggio

Audizione del Prof. Alessio Lanzi in data 20.11.2014

Fermo restando il monopolio del Legislatore sia rispetto alle scelte e alle opzioni di politica criminale che a quelle relative alla quantità e qualità delle sanzioni, vi è però spazio per un parere tecnico in ordine alla compatibilità della normativa in discussione con il *Sistema penale* e con riferimento agli obiettivi e alle conseguenze della stessa alla luce del contesto normativo ed interpretativo esistente (specie con riferimento allo stato della giurisprudenza e alla rilevanza del diritto europeo).

In relazione ai temi del rientro dei capitali

Orbene, è talmente complessa ed analitica l'informazione che il richiedente deve fornire ex art. 5 quater e. 1 lett. a) per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, che questi, se è o è stato, socio di una società o se ne ha rivestito delle cariche di gestione o controllo, dovrà necessariamente manifestare, quando non addirittura denunciare, degli illeciti societari grazie ai quali sono state costituite le disponibilità all'estero.

In considerazione di ciò appare allora eccessivamente riduttiva l'elencazione dei reati per i quali si prevede l'esclusione di punibilità ex art. 5 quinquies e. 1 lett. a); essa, per poter consentire che della procedura usufruiscano anche i soggetti sopra richiamati, dovrebbe almeno estendersi anche ai reati

societari, quantomeno quelli di cui agli arti. 2621 e 2622 ce. e, prudentemente, ai reati di falso.

Non si capisce poi perchè fra i reati tributari richiamati per l'esclusione di punibilità non siano indicati anche quelli di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 74/2000 (posto che, ben di frequente, tale illecito accompagna quelli relativi alle dichiarazioni fiscali), e quelli di cui all'art. 8 D. Lgs. 74/2000, postane l'indubitabile connessione con quello (invece richiamato) di cui all'articolo 2 ed onde evitare anomale conseguenze alla luce di una giurisprudenza non certo univoca e coerente in ordine all'articolo 9 del D. Lgs 74/2000 e alle relative tematiche del concorso di persone rispetto alle ipotesi di cui agli articoli 2 e 8.

Potrebbe poi ingenerare non pochi casi paradossali la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 quater nella misura in cui preclude la procedura di collaborazione volontaria nei casi in cui la formale conoscenza della causa ostativa sia stata acquisita anche solo dai "concorrenti" in un illecito con il richiedente.

Infatti, qualora il richiedente, inconsapevole di ciò, abbia provveduto ad autodenunciarsi, subirebbe senza alcun beneficio o sanatoria le conseguenze della sua iniziativa; con ogni probabilità senza la possibilità di poter invocare l'esimente putativa ex art. 59, ultimo comma, codice penale.

Meglio sarebbe, dunque, specificare che la preclusione opera solo nei confronti di chi ne è a conoscenza.

E' ovvio poi come sia un refuso, dovuto a precedenti stesure, il richiamo operato al comma 5 dell'articolo 5 septies alle diminuzioni di pena (?) previste all'articolo 5 quinquies comma 1 (che in realtà più non vi sono).

In relazione al delitto di autoriciclaggio

Ferme restando le note questioni sui dubbi di compatibilità di un tale delitto coi principi penalistici del *ne bis in idem sostanziale* e del *postfactum non punibile*; e ferme restando altresì le considerazioni, spesso formulate, che consentono di ritenere che l'introduzione di un delitto di autoriciclaggio determinerebbe la concreta possibilità di una catena senza fine di illeciti, stante le ampie possibilità di un autoriciclaggio da riciclaggio e così via nel tempo, va sottolineato comunque che l'ipotesi tipica prescelta è una sorta di via di mezzo fra i delitti di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale.

Infatti si richiamano sia il trasferimento e la sostituzione (648 bis) che l'impiego (648 ter), ma si richiama anche la "modalità ostacolativa" sconosciuta all'art. 648 ter.

Ne deriva una fattispecie che con ogni probabilità verrà sempre ritenuta sussistente al compimento delle condotte descritte, essendo praticamente *in re ipsa* il "modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza". Una tale modalità, che certo nella novella non richiede anche una necessaria e concreta idoneità a tal fine, sarà infatti sempre di per sé sussistente, tranne che negli improbabili casi in cui l'autore del "nuovo" reato espressamente dichiara la provenienza illecita (!).

Ma non è certo in questi termini che è strutturato il contesto normativo internazionale in tema di autoriciclaggio.

Ferma infatti l'impraticabilità di una comparazione costruttiva con gli ordinamenti anglosassoni di *common law* (stante, in questi ultimi, la discrezionalità dell'azione penale, la possibilità di abbandonarla, le precise modalità del *plea bargain* e del *plead guilty* e via dicendo) va sottolineato che nei principali ordinamenti continentali lo stesso riciclaggio è configurato come un delitto che si caratterizza - quanto a condotta tipica - proprio nel nascondere la provenienza delittuosa di un bene (§ 261 StGB vigente in Germania che peraltro, come anche la normativa austriaca - § 165.1 codice penale austriaco - espressamente esclude la punibilità dell'autoriciclaggio). E del resto, lo stesso articolo 305 bis del codice penale svizzero - *interpretato*, nel suo silenzio normativo, nel senso di

contemplare *anche* l'autoriciclaggio, e comunque punito anche solo con pena pecuniaria - individua come condotta tipica qualsiasi atto che sia idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine di un bene.

Per il nostro autoriciclaggio, invece, c'è da credere che sarebbe sufficiente un qualsiasi impiego del bene, salvo che, come sopra detto, lo stesso soggetto attivo non ne manifesti la provenienza da delitto.

Sarebbe quindi auspicabile che la nuova fattispecie italiana enfatizzi e sottolinei il dato dell'occultamento (anche attraverso l'indicazione di comportamenti a tal fine rilevanti) della provenienza anziché quello del semplice impiego o trasferimento.

In un periodo come l'attuale, poi, improntato alla "supplenza" della giurisdizione e al tentativo di includere il ed. "diritto vivente" nell'ambito dello stesso perimetro della legalità espresso all'art. 25, 2°c. della Costituzione, va richiamata e considerata la consolidata giurisprudenza in tema di delitto presupposto del reato di riciclaggio. Si afferma ormai costantemente che di questo basta "la prova logica"; che è sufficiente la circostanza che esso non sia stato escluso in una sentenza; che lo può anche solo ritenere in via incidentale il Giudice dello stesso riciclaggio.

Ne potrà dunque ben derivare una ampia e diffusa applicazione della nuova fattispecie in discussione, specie in relazione a illeciti tributari pregressi, mai accertati, ma dei quali - per entità delle somme poi impiegate e quant'altro - si ritenga un concreto *fumus* di esistenza.

Né si deve dimenticare che, specie a seguito del richiamo operato all'ultimo comma dell'articolo 648 c.p., è probabile che si applichi (come talvolta già accaduto in sede di indagini) l'articolo 170 comma 1 del codice penale nel senso di ritenersi il riciclaggio anche se compiuto con condotte successive all'estinzione del reato presupposto.

Con il nuovo autoriciclaggio ne deriverebbe una perenne "spada di Damocle" sulla testa del soggetto attivo del reato presupposto, che mai potrebbe operare in alcun modo nel futuro. Si pensi ai reati tributari - anche solo presunti - per i quali il profitto del reato è costituito da un risparmio

d'imposta che si confonde nel patrimonio del contribuente.

Questi potrà essere accusato di autoriciclaggio per qualunque operazione che compirà in qualunque tempo!

Sarebbe dunque utile, a scanso di equivoci, prevedere che possano essere presupposto del delitto di autoriciclaggio solo i "delitti non colposi che non si siano già nel frattempo estinti".

Come anche sarebbe auspicabile il richiamo alla necessità di una prova certa sulla sussistenza del delitto presupposto.

Per le stesse caratteristiche del nuovo reato, poi, sembra eccessivo un incondizionato richiamo all'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.: andrebbero meglio specificati i casi in cui si può procedere anche se non vi è punibilità per il delitto presupposto (certo non quando, per quest'ultimo, non sia punibile lo stesso autore dell'autoriciclaggio).

Non ha alcun senso giuridico, poi, *l'incipit* di cui al quarto comma dell'art. 648 ter 1: infatti, "fuori dei casi" di previsione del delitto, evidentemente non c'è delitto! Bisognerebbe sostituirlo con l'affermazione inequivoca: "In ogni caso non sono punibili..."

Inoltre non è chiaro e non è certo quali siano i confini della "mera utilizzazione" e del "godimento personale". Andrebbero dunque esaustivamente definite le attività lecite e i loro confini.

Infine, ritengo che ad un Legislatore attento e informato non possa sfuggire la circostanza che sempre più in sede europea sta trovando sviluppo e applicazione il principio del *ne bis in idem*, sancito all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU e all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; e che tale principio trova spesso applicazione non solo per gli

aspetti processuali ma anche per quelli sostanziali.

Come si è di recente ritenuto per taluni illeciti relativi all'intermediazione finanziaria, alle ritenute certificate e ad altro, la giurisprudenza europea è orientata nel senso di considerare che, a prescindere dalla specifica indicazione normativa, un illecito va riconosciuto come penale per la "sostanza" dei suoi connotati e delle conseguenze che comporta; col risultato di ritenere vietato che, a parte il *nomen*, sia possibile una pluralità di procedimenti, in sedi diverse (amministrativa e penale), per un medesimo fatto illecito.

Alla luce di ciò non può farsi a meno di sottolineare che sulla base del Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231 il riciclaggio è previsto come illecito amministrativo; e che, in assenza di una causa di esclusione simile a quella presente negli articoli 648 bis e ter del codice penale, l'autoriciclaggio si ritiene già compreso, come ipotesi di riciclaggio, in tale normativa.

In considerazione dunque del carattere comunque afflittivo delle sanzioni contenute in tale D. Lgs 231/2007, non si può non sottolineare la concreta possibilità che il "nuovo" delitto, ed il procedimento penale volto ad accertarlo, ben si potrebbe trovare in contrasto col *ne bis in idem* sancito dalla normativa europea (e dalle interpretazione che ne danno le Corti).

A tal proposito sarebbe dunque il caso di una meditazione sul tema, per evitare l'introduzione di una fattispecie, e la prospettiva di procedimenti, che ben potrebbero essere giudicati negativamente in sede europea.